

**Provincia di Potenza
Piazza Mario Pagano
85100 Potenza**

**Capitolato di Polizza di Assicurazione
Incendio Patrimonio
Lotto 1. CIG _____**

Definizioni comuni

ASSICURATO	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
CONTRAENTE	Il Soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.

La Società

Il Contraente

Definizioni di settore

ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
FABBRICATO	Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile o porzione di essa, anche se incompleta o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie o di rifinitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, muri di recinzione, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature, moquette, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali ed ornamenti, bassorilievi e qualsiasi soluzione architettonica. Devono intendersi inclusi all'interno di questa voce sia i fabbricati di proprietà che quelli in conduzione e locazione. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione e alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso, ad essa spettante.
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITA'	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
MERCI SPECIALI	Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini

	assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PATRIMONIO MOBILIARE	<p>Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente, con la sola esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di quanto definito alla voce fabbricati; ➤ dei veicoli iscritti al PRA. <p>Devono intendersi inclusi all'interno di questa voce anche i beni mobili che il Contraente abbia in consegna e custodia e/o detenga a qualsiasi titolo, risultanti dai documenti allegati al bilancio patrimoniale (come previsto da T.U n. 267/2000).</p> <p>Devono intendersi altresì inclusi i beni come sopra individuati quando presso terzi, nonché gli effetti personali dei dipendenti, secondo quanto riportato nell'Allegato A, alle voci di riferimento.</p>
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, di fluidi, non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio.
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
BANG SONICO	Onde acustiche provocate da aeromobili nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica
IMPLOSIONE	Improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna
FENOMENO ELETTRICO	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (solo sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica e alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento e illuminazione
INONDAZIONI/ALLUVIONI	Fuoriuscita di fiumi, canali laghi, bacini ecorsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

ALLAGAMENTI	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, "singolo sinistro"
TERRORISMO E SABOTAGGIO	Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile l'omissione della dichiarazione da parte del contraente /assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, tenuto conto che il contraente, per le proprie procedure amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene fra le parti che il Contraente sia tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 - Durata del contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

La Società appaltatrice, a pena di nullità del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010, comunicando alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare.

Art. 1.4 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive o passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso;

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, questi comunicherà il valore di detti enti e il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive e passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 1.5 – Diminuzione valori e diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 Codice Civile si conviene che, in caso di diminuzione dei valori o diminuzione del rischio assicurato, la riduzione di premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà la quota dei premi al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità suindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, a richiesta scritta del Contraente la Società è obbligata a concedere la proroga fino a sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la

Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n.136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 1.11 - Foro competente

Il Foro competente per qualunque controversia è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo l'eventuale discordanza fra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'assicurato.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.14 – Coassicurazione e delega (opzionale)

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma restando la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art.1911 c.c.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, pertanto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute

dalla Delegataria, in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici

Art. 1.14 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi nei termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 1.15 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o PEC e/o telegramma indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, ai parametri espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Norme che regolano l'assicurazione in generale (Art.1).

L'eventuale discordanza tra le Norme che regolano l'assicurazione in generale, le Norme del presente articolo, le Norme che regolano i sinistri, le Condizioni Particolari, le Norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione.

Qualora per i fabbricati e gli impianti non sia stato possibile ottemperare alle prescrizioni di cui alle leggi e norme vigenti, tale mancata ottemperanza non avrà influenza sull'indennizzabilità di eventuali sinistri.

La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- . verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- . verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- . causati con dolo del Contraente;
- . di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- . alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- . indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 2.3 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.4 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve:

- darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- fare, tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; il Contraente potrà comunque modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa di attività;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' data comunque facoltà al Contraente di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

In caso di sinistro la Società:

- entro due giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicare i relativi numeri di sinistro, nonché il nome del perito e/o liquidatore presso cui si deve indirizzare il danneggiato;
- adoperarsi senza indugio nello svolgimento delle operazioni peritali e collaborare con gli uffici competenti del Contraente;
- accettare la documentazione fornita dal Contraente in caso di urgenza nel ripristino dei luoghi danneggiati, senza eccepire la mancata visita ispettiva.

Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I - **Fabbricati** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

II - **Patrimonio Mobiliare** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per “*valore a nuovo*” s’intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “*valore a nuovo*” alle seguenti condizioni:

- . In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “*valore a nuovo*” non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina l’indennità complessiva calcolata in base al “*valore a nuovo*”;
- . Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- . L’assicurazione in base al “*valore a nuovo*” riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita “Patrimonio Mobiliare”, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Art. 3.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 3.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 - Delimitazione della polizza - Esclusioni.

Art. 3.7 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

Il Contraente

Art. 4 - Condizioni particolari

Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute automaticamente in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale. In deroga alle condizioni generali di assicurazioni si conviene che qualora l'ammontare del danno risulti $= 0 < a \leq \text{€ } 100.000,00$ la compagnia indennizzerà tale danno senza l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.5 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 4.6 - Rovina di ascensori

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, possa cagionare agli enti assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 4.8 - Onda sonora

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

Art. 4.10 – Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 4.11 - Acqua condotta

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di guasti, intasamento, traboccamento, rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici (riscaldamento e condizionamento) esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere, di cui al presente articolo, indennizza :

- le spese sostenute per riparare e o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla suddetta fuoriuscita;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e della riparazione del guasto.

Art. 4.12 – Rigurgiti acque di scarico – Intasamento gronde e pluviali

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Sono altresì inclusi i danni conseguenti all'intasamento od occlusione di gronde e pluviali anche se determinate da insufficiente smaltimento delle gronde e pluviali medesimi in occasione di precipitazioni di particolare intensità.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.13 - Vetri e cristalli

La Società risarcisce le lastre di cristallo, specchio, vetro, anche con iscrizioni e decorazioni

(escluse quindi le cornici), collocate ed installate sia all'interno che all'esterno contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, sempreché alla data di entrata in vigore della polizza stessa esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata a "P.R.A.", secondo quanto riportato nell'Allegato B1 e deve intendersi estesa ai danni provocati dagli eventi di cui agli Artt. 4.25/Eventi Atmosferici e 4.28/Eventi Socio-politici.

Art. 4.14 - Danni consequenziali

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza.

Art. 4.15 - Perdita pigioni

La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione, per i locali dati in locazione, o mancato godimento dei fabbricati assicurati. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza della pigione annua effettiva o determinabile a termini di legge con il massimo del 20% della somma che, rispetto al valore a nuovo del fabbricato assicurato compete alle singole unità immobiliari stesse.

Nessuna indennità sarà dovuta per ritardo nel ripristino dei locali danneggiati o per qualsiasi ritardo di locazione ed occupazione dei locali ripristinati.

Art. 4.16 - Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

La garanzia è prestata a P.R.A., in deroga all'Art. 1907 del Codice Civile e secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.17 – Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società rimborserà, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma indicata nell'Allegato B1, in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro

Art. 4.19 - Onorari dei periti

La Società rimborserà la remunerazione dovuta dal Contraente per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il

Contraente sia tenuto a fornire alla Società a termine di polizza in caso di sinistro.
Devono intendersi altresì incluse le spese eventualmente sostenute dal Contraente per la quota parte relativa al terzo Perito, in caso di perizia collegiale.
La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, a seguito di evento garantito dalla polizza, su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature.
La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 4.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - per la somma pagata, a condizione che il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 4.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 3.000.000.

Art. 4.24 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, nel limite del massimale convenuto riportato nell'Allegato A e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi

- mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato A e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile .

Art. 4.25 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati, comprese attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - < fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - < mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - < formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - < cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
- b) subiti da:
 - < alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - < recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - < enti all'aperto, ad eccezione di quelli di quelli all'aperto per naturale destinazione;
 - < baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
 - < serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - < lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La presente estensione di garanzia viene prestata secondo quanto indicato nell'Allegato B1

mentre, limitatamente agli impianti ed enti all'aperto, valgono i sotto limiti riportati alla voce specifica nell'Allegato medesimo.

Art. 4.26 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare al Contraente i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.28 – Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
2. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;

verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, perpetrati individualmente o in associazione.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio.

ESCLUSIONI:

La società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia è quello indicato espresso nell'Allegato C1/Prospetto di Offerta.

Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà del Contraente di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4.29 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti assicurati oggetto dell'assicurazione nel decennio precedente la decorrenza della presente polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 4.30 - Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad Euro 50.000.

Art. 4.32 Art. 4.31 – Termini pagamento sinistri

Qualora il presente capitolato preveda dei termini temporali per il pagamento dei sinistri, una volta ultimata la valutazione dei danni ed il reperimento della documentazione necessaria alla liquidazione, detti termini dovranno essere rispettati perentoriamente.
Nel caso in cui non fossero rispettati, il Contraente ha la facoltà di mettere in mora la Società fissando un ulteriore termine minimo di 15 giorni.

Art. 4.32 – Ordinanza dell'Autorità – Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risarcisce

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamento e ordinanze, statali e locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C. e secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.33 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Questa specifica estensione di garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.34 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.35 - Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2 (Delimitazioni della polizza - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto

durata continuativa non minore di 24 ore.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.36- Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 4.37 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato A.

Art. 4.38 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.39 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione, ripristino, di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, mobili, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici e possono consistere nelle spese di ripristino, restauro o abbellimento (purché non ne derivi aggravamento per la Società), oppure nella perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico-artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica del Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di "perito comune".

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.40 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, il Contraente è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; il Contraente stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena

possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. Il Contraente si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.41 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Art. 4.42 - Grandine

Fermo quanto disposto dall'Art. 4.25 - Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica;
- lastre in fibro - cemento

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Restano comunque esclusi i danni subiti dal contenuto derivanti da eventi naturali penetrati attraverso brecce nei manufatti.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.43 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.44 – Spese rimozione e ricollocamento Enti Mobili

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.45 – Spese extra

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, il Contraente dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali e strumentazione, spese alberghiere;
- installazione temporanee di telefono, telefax, ecc.
- trasporto dipendenti.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile e secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.46 – Spese di ricostruzione di cose particolari

Relativamente a disegni, modelli, stampi, registri, archivi, compresi quelli dell'anagrafe, documenti, microfilms, fotocolor, schede, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e quant'altro di simile, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione degli enti colpiti dal sinistro. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 24 mesi dal sinistro, ad eccezione delle spese sostenute per il rifacimento di documenti imposto da disposizioni di legge il cui termine si intende elevato a 36 mesi.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.47 – Ripristino dei danni

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la presentazione d'opera di propri dipendenti, si conviene che la Società rimborserà all'Ente le spese relative, desunte dalla documentazione fornita dalla Ragioneria dell'Amministrazione che conterrà come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente dell'Ente): il costo orario per operai qualificati risultante dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili di impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso Provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa, il prezzario della Camera di Commercio competente.
-

Art. 4.48 – Fabbricati in corso di costruzione

Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- a) vi sia permanentemente la presenza di persona le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metri cubi;
- c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento;
- d) non sia consentito di fumare.

Art. 4.49– Metano

Qualora nel rischio assicurato esista metano, la presente assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che nei locali contenenti compressori, condutture o recipienti per metano, sia fatto divieto di fumare o di fare uso di stufe o fiamme libere.

L'assicurazione è valida alla condizione che il Contraente sia in regola con le eventuali prescrizioni impostegli dal competente Ufficio Tecnico di Vigilanza.

Per i sinistri cagionati alle cose assicurate da scoppio delle bombole per metano vincolate alle norme stabilite dalla Legge 640 dell'8/7/1950, la Società risponde per la parte di danno che eventualmente eccedesse l'indennità liquidata in base all'assicurazione prescritta dalla legge suddetta.

Art. 4.50 – Patrimonio mobiliare in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in “leasing” già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti, si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurati.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte di polizza di riferimento.

Art. 4.51 – Modifica agli enti assicurati

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze del Contraente in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.

Art. 4.52 – Modifiche e variazioni

E' facoltà del Contraente variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nella somma assicurata già prevista nella corrispondente partita senza che il Contraente sia obbligato a darne avviso alla Società.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura della destinazione d'uso, quale indicata nella presente polizza.

Art. 4.53 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm. dal pavimento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Art. 4.54 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*".

La presente estensione di garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Allegato A.

La Società

Il Contraente

ART.5 – ESCLUSIONI

ART. 5.1 Art. 5.1 - EVENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata (anche in deroga all'art. 1912 c.c.) a indennizzare unicamente i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "*atti di guerra o insurrezione*" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti per simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del contraente e dell'assicurato; la colpa grave dei predetti non pregiudica, invece, l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente come incluso in garanzia nella presente polizza;
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione o la demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro";
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. maremoto ed eruzioni vulcaniche.

ART. 5.1 Art. 5.2 - ENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata a indennizzare, unicamente i danni subiti da:

1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

ART. 5.1 Art. 5.3 - ESCLUSIONI OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora ciò possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 5.1 Art. 5.4 - ESCLUSIONE CYBER RISK

Relativamente alle garanzie prestate alla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a :

1. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
2. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
3. riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
4. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
5. computer hacking;
6. computer virus o programmi simili (trojan, storm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc...);
7. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
8. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
9. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
10. violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279, e successive modifiche e integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto, si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determinazione di aggiudicazione del Contraente è considerato parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

La Società

Il Contraente

ALLEGATO B1 - LIMITI DI RISARCIMENTO/FRANCHIGIE/SCOPERTI
Oggetto di offerta tecnica

Garanzie	Franchigie/Scoperti	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno
Ricorso Terzi	€0,00	€ 2.553.100,00
Fenomeno Elettrico	€ 531,30	€ 63.827,50
Onorari Periti	€0,00	€ 63.827,50
Onorari Architetti/Consulenti	€0,00	€ 63.827,50
Differenziale storico e artistico	€0,00	€ 255.310,00
Eventi atmosferici	Scop. 15,40% min € 2.656,50	€ 38.296.500,00
Enti all'aperto/Sottolimito	€ 2.656,50	€ 63.827,50
Grandine (Art. 4.44)	€ 2.656,50	€ 255.310,00
Eventi socio-politici (escluso Terrorismo e Sabotaggio)	Scop. 5,31% min. € 7969,50	€ 25.531.000,00
Terrorismo e Sabotaggio	Scop. 5,31% min. € 7969,50	€ 12.765.500,00
Acqua piovana	€ 796,95	€ 63.827,50
Acqua condotta	€ 531,30	€ 255.310,00
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 531,30	€ 38.296,50
Spese di ricostruzione cose particolari e archivi	€ 531,30	€ 19.148,25
Spese di demolizione e sgombero (Art.4.18)	€ 2.656,50	€ 255.310,00
Ordinanze autorità – Oneri urban.	€ 531,30	€ 63.827,50
Spese extra	€ 531,30	€ 102.124,00
Rigurgito acque di scarico/Intasamento gronde e pluviali	€ 1.062,60	€ 127.655,00
Neve/Gelo/Ghiaccio	€750,00	€ 6.382.750,00
Vetri/Cristalli per lastra	€0,00	€ 3.191,37

Vetri/Cristalli per sinistro	€0,00	€ 6.382,75
Spese di rimozione/Collocamento	€531,30	€ 38.296,50
Beni presso Terzi	€0,00	€ 127.655,00
Dispersione liquidi	€0,00	€ 38.296,50
Rimpiazzo combustibile	€0,00	€ 19.148,00
Furto fissi ed infissi	€0,00	€ 6.382,75
Effetti personali dei Dipendenti	€ 265,65	€ 1.914,82 per persona € 19.148,20 per sinistro
Merci in refrigerazione	5,31% COL MIN. € 531,30	€ 25.531,00
Alluvione/Inondazione/Allagamenti	5,31% COL MIN. € 5.738,04	€ 2.553.100,00
Terremoto	0,45% della somma assicurata col min. Di € 9.165,00 e il massimo di €28.690,00	€ 3.807.688,50

La Società

Il Contraente

ALLEGATO C1 (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)
LOTTO 1 – INCENDIO PATRIMONIO
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni 3 dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027
3	RISCHIO ASSICURATO:	Incendio Patrimonio e rischi accessori
4	SOMME ASSICURATE: - Fabbricati - Patrimonio Mobiliare	Euro 328.496.664,70 Euro 10.250.000,00
5	PREMIO TRIENNIO LORDO: Fabbricati/ Patrimonio Mobiliare tasso lordo per mille ‰	Euro (in cifre) Euro (in lettere)
6	(Premio annuo lordo/ Rateo alla firma 30.06.2024-30.06.2025)	(in cifre) Euro (in lettere) Euro
7	Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	in cifre) Euro (in lettere) Euro

8

ACCETTAZIONE

La Società....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

9

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679, acconsente al trattamento dei dati da parte della Società per finalità assicurative, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri, o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni).

I dati personali saranno trattati dalla Società..... - Titolare del trattamento- con modalità e procedure che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nonché l'impiego di algoritmi dedicati, con l'esclusivo scopo di fornire al contraente i servizi assicurativi di cui alla presente polizza.

La Società

Il Contraente
